



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 76

Data : 17/10/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 17/10/2011 Numero 76

OGGETTO: SERVIZIO, IN EMERGENZA, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI - CIG X500157880

L'anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 19:15, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
ROLFI GIOVANNI	Assessore	X
VIZZA LEONARDO	Assessore	X
PELI SIMONE	Assessore	X
PRATI ALESSANDRO	Assessore	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

1. che il Comune - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*", e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -.
3. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifici la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
4. che l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400;
5. che l'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - o nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
 - o nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

considerato ulteriormente

6. che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Amministrazione Comunale in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
7. che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
8. che la creazione all'interno dell'Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
9. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
10. che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione Comunale beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto,

comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

11. che l'Amministrazione Comunale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

ulteriormente premesso

12. che l'Amministrazione Comunale, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
13. le tipologie di intervento che l'Amministrazione intende affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
- "intervento standard", il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
 - "interventi perdita di carico", l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
14. che l'Amministrazione, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
15. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:
- attivazione dell'intervento su richiesta telefonica alla sala operativa dell'affidatario del servizio da parte della Polizia Locale e/o dalle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale dipendente dal Comune; la comunicazione telefonica si realizza attraverso il numero verde della sala operativa, attiva 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
 - le strutture operative sul territorio devono garantire tempestivi e solerti tempi di intervento sul luogo del sinistro, al massimo, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00;tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;
1. che in data **06.06.2011 prot. n. 4681**. è pervenuta all'Amministrazione Comunale proposta di affidamento del *servizio di ripristino post incidente*, della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per la quale, alla luce degli atti assunti dall'Amministrazione, risultano sussistere ampiamente ragioni di natura tecnica e attinenti a diritti in esclusiva che giustificano ampiamente le condizioni di cui all'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, più specificamente:
- A. titolarità di protocolli operativi in esclusiva
l'Operatore si avvale di protocolli operativi e mezzi speciali polifunzionali coperti da brevetti con tutela dei diritti in esclusiva;
 - B. utilizzo di un modulo d'ingegneria polifunzionale coperto da brevetto
Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha progettato e sviluppato un modulo di ingegneria polifunzionale che viene applicato ai mezzi utilizzati per la realizzazione della pulitura della strada. Tale strumento assicura una performante resa degli interventi di pulitura e garantisce la sicurezza degli operatori nel corso dell'attività di bonifica stradale, in quanto alimentato da motore a combustione ed utenze connesse con dispositivo oleodinamico nel

rispetto della Direttiva Macchine per la sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente (recepita ed attuata con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17).;

C. sistema software integrato coperto da brevetto

Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha realizzato e brevettato, anche grazie all'apporto di fonti istituzionali messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dei Trasporti, una complessa Banca Dati Correlata, realizzata da una società di programmatori specializzati e da un team di ingegneri e chimici, progettata appositamente per il supporto degli operatori della Centrale Operativa, nel corso delle operazioni di ripristino succedanee al verificarsi di incidenti stradali rilevanti. Il sistema mette in correlazione le banche dati esistenti a livello europeo concernenti le merci pericolose, le tipologie di rifiuti, i siti ricettivi, le modalità di bonifica per una migliore gestione e risoluzione di ogni problematica connessa al verificarsi di incidenti stradali di qualunque natura ed entità;

D. utilizzo di prodotti in esclusiva

Sicurezza e Ambiente S.p.A. è titolare del diritto di utilizzo in esclusiva sull'intero territorio italiano del composto biologico prodotto in Germania e importato in Italia dalla "BIOECOTEC", denominato Bioversal HC, il solo prodotto ad aver ottenuto dal "Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare" l'autorizzazione all'impiego come disinquinante per dispersione, da utilizzare finanche in mare (ambiente cui è riservato il più elevato livello di protezione) per la bonifica dalla contaminazione da prodotti petroliferi;

E. ampia e comprovata esperienza pluriennale

Sicurezza e Ambiente S.p.A. è accreditata da numerose Amministrazioni Pubbliche (Comune di Roma, Comune di Torino, Provincia di Carbonia Iglesias, Comune di Grosseto, Comune di Pescara, etc.) le quali, apprezzando la diligente e professionale attività resa, hanno riconosciuto la proficuità del servizio e acclarato in maniera inequivocabile la qualità dell'operatore, disponibile a servizi aggiuntivi e complementari a quello di ripristino, resi sempre senza costo alcuno per la Pubblica Amministrazione;

F. strumenti di studio e di ricerca

Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha istituito il Centro Studi "Sapere Aude" - struttura interna ma con autonomia decisionale e di spesa. "Sapere Aude", sotto la guida del Comitato Scientifico, ha intrapreso progetti di formazione culturale, ma soprattutto il finanziamento di borse di studi con Università italiane, per la promozione, studio, ricerca nelle materie d'interesse per l'attività connessa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la salvaguardia dell'ambiente. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha inoltre sottoscritto una convenzione con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per la progettazione e lo studio di impianti e di prodotti innovativi e tecnologici necessari alla evoluzione delle tecniche di trattamento della pavimentazione stradale, per una tutela sempre maggiore dell'ambiente;

G. tariffe concordate con i principali gruppi assicurativi

Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha concordato i costi degli interventi realizzati con i cinque più grandi gruppi assicurativi presenti in Italia. I costi degli interventi ispirati al contenimento, in quanto concordati preventivamente e tabellati al fine di non incidere sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare nel pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della r.c.a.

considerato che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

visti i pareri espressi in calce riportati e formulati dai Dirigenti sotto indicati ognuno per la parte di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
2. di concedere l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, in virtù della sottoscrizione di apposita "Convenzione", a Sicurezza e Ambiente S.p.A., in quanto sussistono le condizioni prescritte dalla legge;
3. di autorizzare il Segretario Comunale Responsabile dell'Area Affari Generali alla sottoscrizione ad hoc predisposta, il cui modello **si allega sotto la lettera "A"** alla presente per l'approvazione;
4. di stabilire fin d'ora che la "Convenzione" di affidamento del servizio avrà la **durata di anni due** a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;

5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l.n. 136/2010 il CIG è il seguente: **X500157880**.
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a norma dell'art. 49 - comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
8. di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
9. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: _____ APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ :

Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.

Ome, lì

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

Convenzione

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza

CIG X500157880

tra

il "Comune di OME", con sede in **PIAZZA ALDO MORO 1 - 25050 - OME**, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. **00841600174**, rappresentato nel presente atto dal **RESPONSABILE AA.GG. DR. VITALI GIUSEPPE**, nato a **ISEO (BS)** il **25.12.1952** domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina **decreto sindacale**, n. **1/2010**, del **18.03.2010** in seguito per brevità denominato anche "Comune";

e

"**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 1.750.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di Flavia Pasini, nata a Iseo (BS) il 05.11.1976, nella Sua qualità di procuratore, in forza di procura speciale depositata in atti

Premesso

1. che il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto.
Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".
3. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400;
5. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento,

Allegato "A"

alla delibera di Consiglio C. le.

76

17.10.2011

COMUNE DI OME
SINDACO
Giuseppe Vitali
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

6. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;
7. che il Comune, per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "Convenzione" con Sicurezza e Ambiente S.p.A., al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Le Compagnie Assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, sostengono interamente il costo dell'intervento di ripristino post incidente;
8. che il servizio oggetto della presente "Convenzione" sarà reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. in applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei Contratti Pubblici -, dove all'art. 3 definisce la «concessione di servizi» quale *contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30*. Quest'ultimo articolo prevede il regime normativo regolante tale istituto, specificando che nella concessione di servizi *la controprestazione a favore del concessionario, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*.

Considerato

- A. che Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso l'analisi delle esigenze operative di Enti e Amministrazioni, negli anni ha sviluppato modalità e protocolli innovativi tesi a garantire la sicurezza viaria e la salvaguardia ambientale, post incidente stradale, al fine di favorire l'affidamento del servizio di ripristino nel rispetto delle prescrizioni legislative e dei principi di economicità degli Enti;
- B. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. assume quale principio precipuo ed ispiratore della propria attività il rispetto della legalità, a partire dalla fase precontrattuale, per tutto il corso dell'esecuzione della convenzione, nella massima professionalità ed eticità.
- C. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha creato una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di *"pulitura della piattaforma stradale"* eseguita dagli operatori territorialmente decentrati, Centri Logistici Operativi, afferenti alla Struttura Centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A.;
- D. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. - allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia degli interventi, con l'applicazione dei protocolli operativi all'uopo elaborati - provvede alla formazione professionale del personale dei Centri Logistici Operativi;
- E. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. opera in base a procedure di gestione facenti parte di un sistema informatizzato coperto da brevetto per invenzione industriale e impiega "veicoli polifunzionali" secondo modelli di esecuzione del servizio coperti da diritti di utilizzazione. Il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo sia per quanto concerne la sicurezza stradale che la tutela ambientale;
- F. che in data 14 Gennaio 2010 Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha sottoscritto Accordo Quadro con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Italia), con il quale, l'ANCI, valutato l'operato e le caratteristiche di Sicurezza e Ambiente S.p.A., indica alle Amministrazioni Comunali l'opportunità di affidare a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo ed oggetto della convenzione

1. Il **"Comune di OME"** concede a **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**, che accetta, su tutta la rete stradale comunale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze"*.
2. La struttura operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte dei soggetti indicati nel successivo articolo 2 rubricato *"Modalità di intervento"*.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

La tipologia d'intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da Sicurezza e Ambiente S.p.A. anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Articolo 2

Modalità di intervento

1. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di Sicurezza e Ambiente S.p.A., tel. **800.014.014** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative e formazione del personale dei Centri Logistici Operativi

1. Le strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A. - Centri Logistici Operativi - svolgeranno le

operazioni di "pulitura della piattaforma stradale originata da incidenti dei veicoli", con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, mediante:

- a) "pulitura" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- b) "lavaggio" della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico"⁽¹⁾ della catena molecolare degli idrocarburi;
- c) "aspirazione" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.

2. A seguito dell'iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all'intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Convenzione" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.
6. La formazione del personale sarà curata e gestita da Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso la frequentazione e il conseguimento di corsi, preordinati all'acquisizione delle procedure operative, strumentali alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 5

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Comune

1. "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. *A fortiori ratione*, il Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita.
3. All'avvenuto pagamento della fattura proforma, emessa nei confronti della Compagnia assicurativa, (garante del veicolo il cui conducente sia risultato responsabile dell'incidente), Sicurezza e Ambiente S.p.A. emetterà regolare fattura quietanzata nei confronti dell'Ente.

Articolo 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

⁽¹⁾ Il "Biversal HC" è l'unico prodotto che abbia ottenuto dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione all'impiego come disingulante e disperdente, da utilizzare in mare (ambiente cui è riservato il più elevato livello di protezione) per la bonifica dalla contaminazione da prodotti petroliferi, oltre alla valutazione favorevole dell'Istituto Superiore della Sanità (decreto 24 settembre 2008, n. 1542 e attestato n. 1070 del 24 luglio 2009).

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicuratrici tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 7

Incombenze a carico del Comune e casistica di intervento

1. L'Ente proprietario della strada formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, ove non sia stato possibile raccogliere la firma degli Agenti presenti sul *modulo a compilazione facilitata*, redatto dall'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto.
2. In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A. è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione.
3. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente "Convenzione", l'Ente si impegna, inoltre, a emanare specifiche direttive al proprio "Settore Viabilità", al relativo personale dipendente e a tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali compromettenti la sicurezza viaria e la tutela ambientale, sono tenuti ad attivare il servizio di ripristino post incidente, mediante chiamata al numero verde 800.014.014.
3. Le Parti concordano che ogniqualvolta a seguito di incidente stradale abbia a verificarsi sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) e/o dispersione di detriti solidi, non biodegradabili, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), dovrà essere immediatamente attivata la struttura operativa di "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che procederà al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali compromesse, con professionalità e senza costi per l'Ente proprietario della strada e per il cittadino, in quanto addebitati alla Compagnia di assicurazione.

Articolo 8

Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A. e garanzie offerte

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di cinque milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -); la struttura centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standards UNI EN ISO 9001/2000 (certificazione del Sistema di Qualità), UNI EN ISO 14001/2004 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI 11200/2006 (certificazione della Centrale Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino) e si impegna a conservarli durante la vigenza della Convenzione;
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 9

Pianificazione di incontri periodici

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Sicurezza e Ambiente S.p.A., allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

Articolo 10

Accesso alla documentazione relativa agli interventi

Sicurezza e Ambiente S.p.A., nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, assicura all'Ente firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare, con accesso riservato al portale www.sicurezzaeambientespa.com, tutta la documentazione da noi raccolta ed elaborata per la corretta gestione degli interventi di ripristino realizzati sulla rete stradale dell'Ente convenzionato.

Articolo 11

Durata della "Convenzione"

La presente "Convenzione" avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della presente convenzione garantirà la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario.

Articolo 12

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il "Comune di OME"

*Il Responsabile Area AA.GG.
(Vitali dr. Giuseppe)*

per "Sicurezza e Ambiente S.p.A."

*Il Procuratore
(Flavia Pasini)*

Ome, data